



IL PERCORSO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELLE CER

RELATORE

Antonio Bertelli – Esperto di contrattualistica pubblica



ARGOMENTI

Redigere lo statuto ed il regolamento delle CER, definire le convenzioni e modelli di contratti di disponibilità, aspetti organizzativi cenni su aspetti fiscali

SOMMARIO

- Il contesto legislativo
- I soggetti che possono partecipare ad una CER e il suo carattere aperto
- Le possibili forme giuridiche delle CER
- I contenuti obbligatori degli statuti delle CER
- Indicazioni per la redazione dello statuto
- Il modello realizzativo delle CER
- I contratti di disponibilità e gli altri contratti

Le norme di riferimento

La norma che dà attuazione alle **comunità di energia rinnovabile** è rappresentata dal

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199

Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.



Il decreto attuativo

Le modalità d'incentivazione sono disciplinate dal:
d.m. 7 dicembre 2023, n. 414

I tre incentivi nazionali attivabili

Le CER incentivate sono legittimate a godere di tre specifici contributi statali

1. **la tariffa incentivante** (o tariffa premio) sulla base **dell'energia condivisa**, ai sensi degli artt. 3-6 d.m. n. 414/2023, attuativi dell'art. 8 d.lgs. n. 199/2021;
2. **il contributo di valorizzazione** sulla base **dell'energia autoconsumata** (o contributo ARERA) (), senza termini di durata (valorizzando i benefici che l'autoconsumo comporta mediamente per la rete elettrica pubblica), ai sensi dell'art. 6 TIAD, attuativo dell'art. 32, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 199/2021;
3. **il contributo a fondo perduto** (PNNR), a copertura parziale dei costi per la realizzazione o il potenziamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi degli artt. 7-10 d.m. n. 414/2023, attuativi dell'art. 14, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 199/2021

Tutti gestiti dal GSE (Gestore Servizi Energetici spa)

Autoconsumo

Fino alla adozione del Dlgs 199/2021 la logica era quella di installare ad es. un pannello fotovoltaico e poi essere remunerati per l'energia che viene immessa in rete.

Con la comunità energetica si è remunerati se si dimostra che si è condiviso con altri utenti in quella comunità: è la condivisione che remunera

Le comunità energetiche possono essere realizzate anche solo da privati

Una Comunità Energetica può remunerare anche altri servizi (trasporti, servizi culturali)



Per richiedere i contributi occorre
avere costituito regolarmente la
comunità energetica

Schema di Decreto inviato alla Corte dei Conti

Definizioni

Art.2 let c. **“Data di entrata in esercizio di un impianto”**: data in cui, al termine dell’intervento di realizzazione delle opere funzionali all’esercizio dell’impianto, si effettua il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione istituito con delibera di ARERA ARG/elt 124/10;

*Art.2 let c-bis) **“Data di completamento dei lavori”**: data di completamento dei lavori di realizzazione dell’impianto, ivi incluse le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il soggetto richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, ove previste, così come indicato nella comunicazione di ultimazione dei lavori che il soggetto beneficiario trasmette al gestore di rete ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA);”*

Schema di decreto inviato alla Corte dei Conti

Definizioni

Art.2 let d

“Data di entrata in esercizio commerciale di un impianto”: data, comunicata al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione di cui al Titolo II del presente decreto;

Il referente

Presupposto per l'erogazione del contributo è l'individuazione del referente

La comunità energetica prevede l'individuazione di un referente che è il soggetto delegato dagli iscritti alla comunità per la gestione tecnica, amministrativa e per la gestione del contratto con il GSE per la gestione dei benefici

Le comunità energetiche: organizzazione dal basso e sussidiarietà

I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

1. l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non (*solo*) quello di realizzare profitti finanziari; (*finalità d'interesse pubblico*)



Quali vantaggi

- I vantaggi delle comunità energetiche
- **Ambientale** : produzione rinnovabile, zero emissione CO2 efficienza energetica
- **Economico** quindi correlato alla crescita anche supportata da incentivi e benefici che premiano gli autoconsumi condivisi e rendono sostenibile la remunerazione dell'investimento
- **Sociale** attraverso la distribuzione agli iscritti che condividono l'energia immessa in rete dagli impianti parte dei benefici che la comunità energetica è in condizione di generare



Il procedimento di costruzione di una comunità energetica

L'iniziativa per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile può partire da qualsiasi soggetto pubblico privato, anche semplicemente da cittadini che abitano nello stesso quartiere.

Art. 31 - Comunità energetiche rinnovabili: forma giuridica

La comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a

1. *persone fisiche,*
2. *PMI, anche partecipate da enti territoriali,*
3. *associazioni,*
4. *aziende territoriali per l'edilizia residenziale,*
5. *istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,*
6. *aziende pubbliche di servizi alla persona,*
7. *consorzi di bonifica,*
8. *enti e organismi di ricerca e formazione,*
9. *enti religiosi,*
10. *enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale*
11. *nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica;*

Art. 31

Comunità energetiche rinnovabili: forma giuridica

c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta e volontaria, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui alla lettera b) che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)

Art. 31

Comunità energetiche rinnovabili

Le comunità energetiche rinnovabili operano nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati con le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità;

(Modalità di interazione con il sistema energetico)

1. I clienti finali :

- a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
- c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b), e che individua univocamente un soggetto, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE.

Le comunità energetiche: una forma di partenariato pubblico privato

La comunità è un soggetto di diritto autonomo:

Si chiarisce che siamo in presenza di un soggetto che opera nell'ambito del diritto privato e del codice civile **anche allorché partecipi una pubblica amministrazione**.

In altre parole non siamo in presenza di strumento privatistico utilizzato per l'esercizio di potestà pubbliche (come sono ad es. le società in house).

La norma generale di riferimento è l'art.1-bis della legge 241/1990: *“La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente”*

ove, nel caso di comunità energetiche rinnovabili vi sia la convergenza di iniziative pubbliche e private, dobbiamo fare riferimento all'istituto del partenariato pubblico-privato di tipo collaborativo

Le comunità energetiche: scopo di lucro?

La comunità è un soggetto di diritto autonomo:

Quale libertà è concessa per individuare il modello societario?

Troviamo un vincolo all'art.31: la CER non può perseguire lo scopo di lucro in via principale: *l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari*”

Le comunità energetiche: forma societaria

- Associazioni riconosciute o non riconosciute (APS) (art.14 codice civile e art. 35 d. lgs. 117/2017)
- Fondazioni di partecipazione (art.12 codice civile e art. 1 D.P.R. 361/2000)
- Imprese sociali (Dlgs 3 luglio 2017,n.112)
- Moduli cooperativi (D.Lgs. 23 settembre 2016, n.175)
- Cooperative sociali (legge 8 novembre 1991, n. 381)
- Soggetti del terzo settore (D.lgs 03 luglio 2017, n.117)
- Consorzi artt.2602 e ss codice civile
- Società benefit (commi 376-384 dell'art. 1 L. 208 del 28 dicembre 2015)

La soluzione prescelta deve tener conto del fatto che la CER non può perseguire fini di lucro in modo principale

Cer impresa?

Non sono consentite le seguenti forme: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni;

queste organizzazioni, infatti, devono perseguire almeno prevalentemente lo scopo lucrativo in forza dell'art. 2247 c.c.

(tuttavia la CER può perseguire in via secondaria lo scopo lucrativo)

Le comunità energetiche: la non semplice individuazione del modulo societario

La comunità è un soggetto di diritto autonomo:

una comunità energetica:

- (i) non può avere come obiettivo principale il perseguimento dello scopo di lucro soggettivo (cioè la distribuzione dell'utile tra i membri della comunità),
- (ii) può perseguire uno scopo mutualistico in favore dei propri componenti
- (iii) Può perseguire anche uno scopo altruistico in favore del territorio e della popolazione in cui essa opera
- (iv) può perseguire una limitata (accessoria) finalità lucrativa, ad es. remunerando i fattori di produzione (come il denaro investito nella comunità energetica) attraverso una partecipazione agli utili prodotti dalla comunità
- (v) deve essere una organizzazione aperta in entrata e in uscita

Le comunità energetiche: il modulo societario

La comunità è un soggetto di diritto autonomo:

significa che deve trattarsi di un soggetto dotato personalità giuridica e quindi di un soggetto “autonomo”

Le comunità energetiche possono costituirsi anche nella forma dell'associazione non riconosciuta (la quale ha soggettività ma non personalità giuridica) ; in questo caso il legislatore sancisce che delle obbligazioni rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione

Le comunità energetiche: il modulo associativo

La comunità è un soggetto di diritto autonomo:

L'acquisizione della personalità giuridica è una caratteristica facoltativa dell'ente.

Per un'associazione acquisire la personalità giuridica significa fornire garanzie e certezza del diritto ai terzi.

Significa inoltre poter usufruire di un regime di responsabilità limitata nei confronti dei creditori: in altre parole, per gli eventuali debiti o obbligazioni di natura civilistica contratti dall'ente risponderà solamente quest'ultimo con il proprio patrimonio e non anche i singoli associati con il loro patrimonio personale.

Le comunità energetiche: il modulo societario

Associazioni non riconosciute

Le **associazioni** sono organizzazioni collettive senza scopo di lucro. Possono svolgere attività economiche accessorie, ma è loro preclusa la distribuzione di profitti tra i membri. Le associazioni possono essere riconosciute, ottenendo una personalità giuridica, o non riconosciute.

PRO:

- **Semplicità di Costituzione:** Le associazioni non riconosciute possono essere costituite senza vincoli di forma e senza la necessità di un atto pubblico.
- **Partecipazione:** Offrono un meccanismo flessibile per coinvolgere i membri nella gestione e nelle decisioni.
- **Autonomia Patrimoniale Perfetta:** Le associazioni riconosciute godono di autonomia patrimoniale perfetta, con il patrimonio degli associati separato da quello dell'ente.

CONTRO:

- **Rischio Finanziario:** Le associazioni prive di personalità giuridica possono comportare rischi finanziari per i membri, poiché le vicende dell'organizzazione possono avere impatto sul patrimonio delle persone coinvolte ed in particolare per coloro i quali agiscono in nome e per conto dell'associazione.

Le comunità energetiche: associazioni

Il DPR 361/2000 detta le regole per il procedimento di riconoscimento. Innanzitutto, le associazioni, (o le fondazioni o le altre istituzioni di carattere privato) acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento a cui segue l'iscrizione nel **Registro delle persone giuridiche**, istituito presso le Prefetture (art. 1 c. 1 DPR cit.). Tuttavia i dati di questo registro sono ora confluiti nel **Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)**.

le regole per la tenuta la conservazione e la gestione del RUNTS sono definite dal [Decreto Ministeriale 15 settembre 2020, n. 106 e dai relativi allegati](#).



Elementi essenziali dello statuto/atto costitutivo

NELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

Il ruolo dell'atto costitutivo e dello statuto

- L'atto costitutivo, certifica la volontà da parte dei soci fondatori di costituire l'associazione
- lo statuto è un contratto che viene firmato dai soci e serve per regolare i rapporti tra i vari organi interni (assemblea, consiglio di amministrazione), così come i vari rapporti dell'associazione con l'esterno

Attraverso lo statuto

- Si dà conoscenza ai terzi sugli obiettivi e lo scopo dell'associazione;
- Si stabiliscono le regole di comportamento agli associati.

Parti essenziali dello statuto

Denominazione

- È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, e nel rispetto del D.Lgs. n.117/2017 (di seguito anche codice del Terzo settore) l'Associazione denominata: «Comunità Energetica rinnovabile ». Dal momento in cui l'Associazione risulta iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) utilizza negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, l'acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore”.
- L'Associazione istituisce una Comunità Energetica Rinnovabile con finalità sociale, ai sensi degli artt.31 e 32 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, dei relativi provvedimenti attuativi, nonché della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ed è disciplinata per il resto dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

Parti essenziali dello statuto

Denominazione

Art. 4 dlgs 117.2017 Enti del Terzo settore

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Parti essenziali dello statuto

Sede e durata

- L'Associazione ha sede in
- La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito al successivo art., è a tempo indeterminato

Sede e durata

1. L'Associazione ha sede legale
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica del presente statuto.

Parti essenziali dello statuto

Finalità

- L'Associazione ha l'obiettivo di

Parti essenziali dello statuto

Finalità

- L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, mutualistiche, conformi al disposto dell'art. 5, lett. e) del D.lgs n.117/2017 e coerenti con gli obiettivi e le attività specifiche effettivamente svolte dall'organizzazione.
- L'Associazione è aperta a tutti i cittadini, alle associazioni, agli enti religiosi, alle istituzioni ed alle piccole e medie imprese del territorio e in generale a tutti i soggetti indicati all'art.30, comma 1, lett.b del D.lgs n.199/2021, che intendano portare il loro contributo, secondo le loro specificità e attitudini.....

Parti essenziali dello statuto

Finalità

Rientrano tra le finalità civiche dell'Associazione:

- la promozione della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile attraverso la riduzione dell'emissione di CO²;
- la promozione dell'educazione ambientale anche attraverso la conoscenza delle opportunità di risparmio energetico o la diffusione delle fonti di energia rinnovabile.

Rientrano tra le finalità solidaristiche dell'Associazione:

- La partecipazione ad iniziative di contrasto alla povertà energetica;

Rientrano tra le finalità di utilità sociale dell'Associazione:

- lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione di nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili anche in collaborazione con università, scuole, istituzioni ed enti pubblici e privati.

Rientrano tra le finalità mutualistiche dell'Associazione:

- L'equa distribuzione di parte degli incentivi riconosciuti alla CER nella misura e secondo la disciplina stabilita nel regolamento attuativo appositamente redatto ed approvato dall'Assemblea della Associazione;
- La promozione di iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Obiettivi ambientali

Scopo ambientale di promozione della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile attraverso la riduzione dell'emissione di CO2

- La tutela dell'ambiente;
- Il risparmio energetico;
- La diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
- La produzione di energia sul territorio;
- L'autosufficienza energetica;
- Ottimizzazione del bene energia prodotto e consumato localmente

Premialità per i componenti dell'associazione "virtuosi"

Premialità per chi realizza impianti da mettere a disposizione della CER



Obiettivi sociali

- povertà energetica
- progetti di promozione sociale
- infrastrutture ricreative;
- iniziative culturali;
- interventi nei quartieri;
- erogazione di contributi
-

Obiettivi economici

1. Riduzione bollette
2. la CER può destinare sul mercato la parte eccedente dell'energia prodotta
3. la CER è una comunità e a livello di comunità si possono ottenere vantaggi reciproci
4. La CER produce lavoro al livello locale

L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:

- lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione di nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili anche in collaborazione con istituzioni ed enti pubblici e privati;
- la promozione dell'attività dell'Associazione,;
- l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica volti alla promozione dell'autoconsumo;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti

Alcuni esempi

L'Associazione potrà, altresì, valutare di svolgere anche ulteriori attività connesse al proprio scopo, sia direttamente che mediante terzi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la collaborazione in altri organismi con enti privati e pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
- il sostegno a progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
- promozione di interventi integrati di domotica, di efficienza energetica, nonché l'offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri associati;
- il supporto a iniziative di autoconsumo collettivo;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazioni e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o distribuzione compatibilmente con la normativa vigente.

Alcuni esempi

L'Associazione, inoltre, potrà istituire, nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowdfunding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa, è pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.

Parti essenziali dello statuto oggetto sociale

Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Associazione ha per oggetto la realizzazione di una "Comunità di energia rinnovabile" di cui agli articoli 31 e seguenti del D.Lgs. n.199/2021.

Ai sensi della predetta normativa l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari.

L'Associazione potrà svolgere le seguenti attività,

Oggetto sociale essenziali dello statuto/atto costitutivo

1. La CER produce energia da fonti rinnovabili mediante impianti nella disponibilità della CER
2. Oggetto sociale è quello di perseguire obiettivi ambientali, economici, sociali, a livello di comunità ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera e non quello di ottenere profitti finanziari
3. *Svolgono funzioni di controllo* esclusivamente persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione
4. *La CER è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria*
5. *La partecipazione dei membri e dei soci prevede il mantenimento al diritto di cliente finale compreso quello di scegliere il proprio venditore e quello di poter uscire dalla CER*
6. *È stato individuato il soggetto delegato al riparto dell'energia elettrica condivisa*

Parti essenziali dello statuto oggetto sociale

- realizzare iniziative sociali e ambientali a beneficio della comunità;
- condividere, all'interno della comunità l'energia rinnovabile prodotta dagli impianti nella loro disponibilità che abbiano singolarmente una potenza non superiore a 1 MW;
- incentivare e incrementare la produzione e il consumo di energia da fonti rinnovabili non fossili provenienti da impianti del territorio;
- organizzare servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica volti alla promozione dell'autoconsumo
- promuovere la collaborazione con istituzioni scientifiche, accademiche, istituti scolastici
-

Parti essenziali dello statuto

Estensione territoriale e configurazioni

- La comunità energetica può costituire diverse configurazioni fermo restando che per ciascuna configurazione dovrà essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.
- La comunità energetica opera nel territorio delle seguenti cabine primarie.....
- È compito del referente individuare le configurazioni sottese ad ognuna delle cabine primarie e, con riferimento a ciascuna di esse, monitorare la quantità di energia oggetto dell'autoconsumo diffuso al fine dell'erogazione degli incentivi

Parti essenziali dello statuto

Autonomia associativa

- L'Associazione, soggetto di diritto autonomo, assume le proprie decisioni e opera in modo indipendente rispetto ai soci pubblici e privati che ne fanno parte ed è effettivamente controllata dai propri membri come stabilito nel successivo punto 2. L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria ed avviene secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta.

Parti essenziali dello statuto Autonomia associativa

- L'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente ai soggetti indicati all'art.31, comma 2, let. a) del D.Lgs.199/2021, situati nel medesimo territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione in disponibilità della CER, in ottemperanza con le Regole Operative del GSE di cui all'art. 11 del Decreto ministeriale n. 414 del 7 dicembre 2023 (c.d. "decreto CACER").

Parti essenziali dello statuto soci

- Possono essere Soci dell'Associazione esclusivamente le persone fisiche, le PMI, anche partecipate da enti territoriali, le associazioni, le aziende territoriali per l'edilizia residenziale, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le aziende pubbliche di servizi alla persona, i consorzi di bonifica, gli enti e organismi di ricerca e formazione, gli enti religiosi, gli enti del Terzo settore, le associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale.
- I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda

Parti essenziali dello statuto soci

- socio fondatore
- socio ordinario
- socio consumatore
- socio prosumer
- socio onorario

Possono essere soci anche soggetti non facenti parte delle configurazioni

Possono essere soci i minorenni

Parti essenziali dello statuto soci

- I soci, ove sia dal Consiglio Direttivo prestabilita ed organizzata l'attività, possono svolgere attività di volontariato, occasionale o non occasionale.
- I soci volontari non occasionali devono essere iscritti in un apposito registro. A favore dei volontari sono stipulate assicurazioni RCT e contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle attività e possono esser riconosciute le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Parti essenziali dello statuto soci

Diritti dei soci

- La partecipazione dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e di poter uscire dalla comunità,, fermo restando, in caso di dimissioni
- La qualifica di socio dà inoltre diritto:
 - alla ripartizione degli incentivi secondo le modalità stabilite nel presente statuto e negli atti regolamentari regolarmente approvati dall'Associazione;
 - a poter, a propria richiesta, esaminare i libri sociali;
 - a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione;
 - a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
 - a essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati e su richiesta ad esaminare i libri associativi;
 - a partecipare, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti realizzati dall'Associazione

Parti essenziali dello statuto soci

Doveri dei soci

- I soci sono tenuti al versamento della quota associativa nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Parti essenziali dello statuto soci

Rigetto della domanda e perdita della qualità di socio

- La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati. Nel caso di persona giuridica la qualità si perde anche in caso di scioglimento, liquidazione, procedura fallimentare.
- La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati a qualsiasi titolo o ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.
- Ove l'Associazione abbia assunto in proprio investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile i soci rimangono impegnati per il pagamento da loro precedentemente assunto di corrispettivi o per la loro compartecipazione agli investimenti avviati e che hanno volontariamente scelto di volersi assumere

Parti essenziali dello statuto organi

Gli organi della "CER " sono:

- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- l'Assemblea degli Associati
- L'Organo di controllo, ove nominato

Parti essenziali dello statuto presidente

- Il Presidente è rappresentante legale dell'Associazione sia nei rapporti interni sia in quelli esterni, nei confronti di terzi o in giudizio. Compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno, esclusi quelli attribuiti al referente.
- Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per revoca per gravi motivi su deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta, per decadenza nei casi previsti all'art. 2382 del codice civile.
- Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive i verbali delle sedute degli organi dell'Associazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica il rispetto dello Statuto; presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
- Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.
- Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

Parti essenziali dello statuto consiglio direttivo

- L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di ad un massimo di membri scelti tra i soci.
- Le cariche del Consiglio Direttivo sono gratuite; ai componenti può essere riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate in ragione dell'incarico.

Parti essenziali dello statuto consiglio direttivo

- È consentito di svolgere le sedute del Consiglio Direttivo anche in remoto mediante appropriati mezzi di telecomunicazione, purché sia verificabile l'identità degli associati che partecipano e votano.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno dei suoi membri.

Parti essenziali dello statuto assemblea

- L'Assemblea costituita da tutti i soci è l'organo sovrano dell'Associazione e può essere convocata, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo, con comunicazione da inoltrarsi per iscritto anche con posta elettronica almeno prima della data fissata per la riunione.
- I soci sono convocati in Assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno.....

Parti essenziali dello statuto assemblea

- L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente, almeno la metà più uno dei Soci i aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida se sono presenti almeno dei Soci aventi diritto di voto.
- Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea aventi diritto al voto.

Parti essenziali dello statuto assemblea

È di competenza dell'Assemblea ordinaria:

1. la nomina e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo e, se previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
2. l'approvazione del bilancio d'esercizio;
3. l'approvazione e le modifiche dei Regolamenti;
4. le decisioni in materia di ripartizione degli incentivi;
5. la decisione di avviare investimenti per l'eventuale realizzazione di impianti di produzione rinnovabile.
6.
7. la deliberazione atti riservati alla sua competenza dall'art.25 del D. Lgs. n.117/2017 e in generale dalla legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo

Parti essenziali dello statuto organo di controllo

L'Organo di controllo, composto da tre componenti effettivi e due supplenti, è nominato dall'Assemblea.

Per la disciplina dell'Organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle norme del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ove l'Associazione ne adotti le relative disposizioni, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Ai sensi dell'art. 30, c. 6 del codice del Terzo settore, qualora l'Associazione superi i limiti di cui all'art. 31 del codice del Terzo settore, l'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti e i relativi membri devono essere iscritti al registro dei revisori legali.

Parti essenziali dello statuto impianti

La comunità energetica può costituire diverse configurazioni e per ciascuna configurazione dovrà essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso. La disponibilità degli impianti potrà avvenire secondo una o più delle seguenti modalità:

1. impianti realizzati e di proprietà di soggetti terzi dei quali la comunità acquisisce la disponibilità ed il controllo attraverso un contratto di diritto privato;
2. impianti realizzati e di proprietà di soci della comunità energetica dei quali la comunità acquisisce la disponibilità ed il controllo attraverso un contratto di diritto privato;
3. impianti realizzati direttamente dalla comunità energetica con propri investimenti.

In ogni caso l'Associazione dovrà avere la disponibilità ed il controllo di tutti gli impianti di produzione/UP facenti parte della configurazione, condizione che sarà soddisfatta con un accordo sottoscritto tra le parti dal quale si possa evincere che ciascun impianto venga esercito dal produttore nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della comunità energetica rinnovabile e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento.

Parti essenziali dello statuto referente

L'Associazione, in quanto comunità energetica, procede per il tramite del Consiglio Direttivo ad affidare l'incarico di Referente ad un soggetto (persona fisica o giuridica) a cui vengono demandate la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, il ruolo di responsabile del trattamento dei dati, la gestione tecnica ai fini del riparto dell'energia elettrica condivisa e il ruolo di controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio ai sensi, del Decreto CACER (parte II, capitolo 1, sezione 1) e delle altre norme che disciplinano la funzione. Il Referente è il soggetto deputato a emettere fattura nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti.

Il ruolo del Referente può essere svolto:

- Dall'Associazione tramite il Presidente;
- da un produttore, membro della CER, su mandato dell'Associazione;
- da un cliente finale, membro della CER, su mandato dell'Associazione;
- da un produttore "terzo" di un impianto di energia rinnovabile la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352, su mandato dell'Associazione.

Nei casi di cui alle lettere b, c, d, il Presidente dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

Parti essenziali dello statuto ripartizione degli incentivi

La regolazione della ripartizione degli incentivi e di ogni altro provento sarà stabilita con apposito regolamento da approvarsi nelle forme del presente Statuto. In ogni caso tale ripartizione dovrà prevedere:

- una quota dei proventi, determinata nel regolamento in modo tale da assicurare che la destinazione a interventi di carattere sociale ed ambientale, conformi alle finalità ed all'oggetto sociale dell'Associazione, rappresenti in via tendenziale la principale finalità di impiego delle risorse e non risulti, in ogni caso, meramente residuale rispetto alle altre destinazioni;

Parti essenziali dello statuto ripartizione degli incentivi

- una premialità a favore dei produttori e dei consumatori virtuosi in quanto capaci di sincronizzare i loro consumi con la produzione di energia da parte degli impianti in disponibilità alla comunità energetica. Il vantaggio economico atteso è in ogni caso correlato alla crescita anche supportata da incentivi e benefici che premiano gli autoconsumi condivisi rendendo sostenibile la remunerazione degli eventuali investimenti;
- una premialità differenziata distinguendo le persone fisiche dalle imprese e dalle altre persone giuridiche considerato che queste ultime hanno consumi e capacità di produzione molto più elevate e la diversificazione si rende necessaria per garantire un giusto equilibrio nella ripartizione degli incentivi;

L'algoritmo di ripartizione dei premi sarà stabilito nel regolamento fermo restando che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di cui all'art. 2.2.2.1.3. delle regole operative del GSE approvate con Decreto ministeriale n. 414 del 7 dicembre 2023 sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Parti essenziali dello statuto

- **Proventi e patrimonio**
- **Bilancio di esercizio dell'Associazione**
- **Libri sociali**
- **Regolamenti**
- **Controversie**
- **Norme finali**



Altre modalità di costituzione delle CER

- Le imprese sociali

Le comunità energetiche nella forma della “impresa sociale”

L’art. 1, comma 1, D.lgs. 112/2017 (“Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”) chiarisce che la “**qualifica**” di *impresa sociale* può essere acquisita da qualsiasi ente privato, a prescindere dalla forma giuridica di costituzione, inclusa quella societaria, purché l’atto costitutivo abbia natura pubblica (art. 5, comma 1).

Da ciò consegue la possibilità che tanto le associazioni e le fondazioni quanto le società cooperative e le società per azioni possano a buon titolo fregiarsi dell’attributo di “impresa sociale”; o, in altri termini, che l’impresa sociale può legittimamente costituirsi in forma di associazione, di fondazione, di cooperativa, di società per azioni etc.

Cer impresa?

La CER, non ha scopo lucrativo anche allorchè ripartisca tra i propri membri tutti i contributi ricevuti dal GSE a titolo di tariffa premio o di contributo ARERA; pertanto **una cooperativa a mutualità prevalente** potrebbe osservare la disciplina delle CER incentivate, anche distribuendo interamente detti contributi tra i propri soci

Tuttavia la ripartizione può essere “altruistica” e diventare lo strumento per perseguire uno dei possibili scopi principali della CER (fornire benefici ambientali, economici o sociali ... alle aree locali in cui opera la comunità)

Le comunità energetiche: la non semplice individuazione del modulo societario

una comunità energetica:

- (i) non può avere come obiettivo principale il perseguimento dello scopo di lucro soggettivo (cioè la distribuzione dell'utile tra i membri della comunità),
- (ii) può perseguire uno scopo mutualistico in favore dei propri componenti
- (iii) Può perseguire anche uno scopo altruistico in favore del territorio e della popolazione in cui essa opera
- (iv) può perseguire una limitata (accessoria) finalità lucrativa, ad es. remunerando i fattori di produzione (come il denaro investito nella comunità energetica) attraverso una partecipazione agli utili prodotti dalla comunità
- (v) deve essere una organizzazione aperta in entrata e in uscita

La disponibilità dell'impianto

Gli impianti di generazione e di stoccaggio dell'energia elettrica oggetto di condivisione tra i partecipanti alle comunità energetiche dei cittadini devono risultare **nella disponibilità e nel controllo della comunità energetica**

La gestione, ivi compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, può essere demandata ad un soggetto terzo, ivi compreso il proprietario dell'impianto di generazione, fermi restando i poteri di indirizzo e controllo in capo alla comunità.

La disponibilità dell'impianto

Gli impianti non sono necessariamente di proprietà della CER ma devono risultare, **almeno uno** nella disponibilità e nel controllo della comunità energetica

Ciò comporta che ove la CER non sia proprietaria, deve in alternativa aver stipulato appositi contratti con un produttore di energia titolare di impianti da fonti rinnovabili.

Il produttore può anche non essere un componente della CER

La proprietà dell'impianto

- Impianti nuovi o (entro il 30% della potenza complessiva) già esistenti
- Impianto di proprietà
- Impianto in possesso o in detenzione
- Impianto di proprietà di terzo (diritto di superficie o contratto di locazione)
- Impianto in concessione
- Impianto realizzato attraverso contratti di PPP
- Impianto realizzato per autoconsumo proprio e messo a disposizione virtuale della CER
- **In ogni caso l'impianto deve essere a servizio di quella comunità**

Impianto non di proprietà della CER

- Chi fa l'investimento
- Modello esco: la Comunità energetica non ha capacità di finanziamento e concede in diritto di superficie il bene ove inserire l'infrastruttura
- Proprietà impianto rimane della ESCO
- Costruzione impianto ESCO
- Canone per diritto di superficie
- Autoconsumo
- rischio per la conduzione tecnica dell'impianto ESCO

Impianto non di proprietà della CER

Contratto che regola la disponibilità dell'impianto

1. affitto,
2. locazione,
3. comodato,
4. contratto di disponibilità

Il concessionario non entra nella CER come consumer e non è qualificato come cliente finale. Rimane esterno alla CER

Impianto non di proprietà della CER

Terreni e superfici su cui insistono gli impianti possono essere

1. Del proprietario degli impianti
2. Di proprietà pubblica
3. Messi a disposizione del realizzatore degli impianti tramite diritti di godimento
4. Acquisiti in diritti di superficie

Non può invece sussistere CER in caso di mero acquisto di energia

Impianto non di proprietà della CER

La CER che ha la disponibilità degli impianti (in quanto direttamente realizzati o locati) può ottenere ricavi tramite la vendita al mercato dell'energia prodotta e non auto consumata

Contratto di disponibilità

«Contratto di disponibilità», il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo.

Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti;

I contratti

- Contratto costitutivo della Comunità energetica
- Eventuali patti parasociali
- Se il proprietario è diverso dalla comunità energetica :contratto relativo alla disponibilità dell'impianto
- Contratto di finanziamento

Il procedimento di costruzione di una comunità energetica

- Promozione
- Progettazione
- Realizzazione
- Gestione
- Replicazione

Il procedimento di costruzione di una comunità energetica

1. La decisione di costituire una Comunità energetica (deliberazione consiglio comunale)
2. Individuazione delle aree deputate alla attivazione degli impianti
3. Eventuale individuazione di impianti già esistenti (che non potranno superare il 30% della potenza complessiva)
4. Raccolta dati ed esame dei consumi attuali
5. Analisi morfologica, industriale, immobiliare, sociale ...
6. Progettazione dei possibili interventi (fotovoltaico, microeolico microidroelettrico..)
7. Selezione dei componenti (promotori) distinguendo tra quelli che esercitano il controllo e gli altri partecipanti
8. Avvio di forme di coinvolgimento (assemblee , incontri (costruire una narrazione)
9. Individuazione della forma giuridica da adottare
10. Approvazione di un atto costitutivo
11. Regolamento di ripartizione degli incentivi
12. Realizzazione di una piattaforma informatica smart per la gestione
13. Istanza al GSE per ottenere il riconoscimento
14. Gara d'appalto per la realizzazione dell'infrastruttura: per questa parte, in alternativa all'appalto tradizionale, è possibile ipotizzare la stipulazione con una ESCO di un contratto di PPP di rendimento energetico, attraverso un project o un appalto innovativo

Le comunità energetiche: regime fiscale

Applicazione dell'IVA

Tariffa premio incentivante

- L'Agenzia delle Entrate ha chiarito in nessun caso la tariffa premio incentivante sarà inclusa nel campo di applicazione dell'IVA.

Ristoro di componenti tariffarie

- L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in nessun caso la le somme erogate a ristori di componenti tariffarie siano inclusi nel campo di applicazione dell'IVA

Trattamento fiscale – Imposte dirette

Tariffa premio incentivante

- Nel solo caso in cui la Comunità Energetica sia strutturata come un ente non commerciale la tariffa premio incentivante non è una componente reddituale ai fini IRES.

Ristoro di componenti tariffarie

- In analogia con quanto previsto per la tariffa premio incentivante il corrispettivo riconosciuto per il ristoro delle componenti tariffarie non è una componente reddituale ai fini IRES nel solo caso in cui la Comunità Energetica sia strutturata come un ente non commerciale.

Corrispettivo

- L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che i proventi derivanti dalla vendita dell'energia sono riconducibili alla categoria dei redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1 lett. i), ovvero tra i “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente” anche nel caso in cui le Comunità energetiche siano costituite in forma di Enti non commerciali.



ANCI

- VADEMECUM ANCI PER I COMUNI

-

VADEMECUM ANCI PER I COMUNI

- [https://www.anci.it › wp-content › uploads/CACER Vademecum ANCI](https://www.anci.it/wp-content/uploads/CACER_Vademecum_ANCI)

IFEL

Dieci punti operativi per una linea di azione sulle Comunità Energetiche Rinnovabili

Consiglio Nazionale del Notariato

- *Studio n.38-2024/I*

LE INCENTIVATE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E IL LORO ATTO COSTITUTIVO

di Emanuele Cusa